


VERBALE DEL REVISORE UNICO DEL GIORNO 21.10.2010

Verbale n. 14

L'anno 2010 il giorno 21 del mese di ottobre alle ore 09.00 presso la sede del Comune di Spilamberto si è recato il Revisore Unico, dott. Patrizia Iotti, per esprimere il proprio parere in merito alla modifica del fondo variabile dell'anno 2009.

La riunione si conclude alle ore 10,30 previa stesura e sottoscrizione del presente verbale per gli adempimenti previsti.

Il Revisore Unico



Patrizia Iotti

COMUNE DI SPILAMBERTO (MO)

Gent.ma Rag. Aide Ventilati

Responsabile della Struttura Risorse Umane

– gestione economica –

dell'Unione dei Castelli

OGGETTO: Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività,

Fondo anno 2009 – modifica costituzione fondo

VISTO

- l'intesa quadro sui fondi 2008 e 2009, sottoscritto in data 30.03.2010 tra la delegazione di parte pubblica dell'Unione Terre di Castelli, in rappresentanza dei Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, dell'Unione stessa e la delegazione di parte sindacale, composta dalle RSU degli enti suddetti e dalle OO.SS di categoria FP CGIL, CISL FP, FIADEL e SULPM;
- l'art. 67 comma 12 della legge n. 133/2008 che impone ai revisori dei conti di vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni normative previste dalla normativa stessa in materia di contratto integrativo decentrato nonché sul rispetto di tutte le disposizioni normative vigenti in materia di contrattazione decentrata integrativa;
- il mio precedente parere favorevole espresso con verbale n. 10 del 13.07.2010 in merito al contratto collettivo integrativo per lo sviluppo delle professionalità e della produttività anni 2008 e 2009 per quanto attiene alla compatibilità dei costi con la copertura finanziaria della spesa;

PRESO ATTO

- della delibera della Giunta Comunale n. 73 del 21.06.2010 che ha approvato l'accordo quadro generale propedeutico alla contrattazione decentrata integrativa per gli anni 2008 e 2009 sottoscritto in data 30.03.2010 dalle delegazioni di parte pubblica dell'area vasta dell'Unione Terre dei Castelli e di parte sindacale e approvato la costituzione dei fondi per le risorse decentrate per gli anni 2008 e 2009;
- che, sempre nella delibera n. 73 del 21.06.2010, si incrementava la parte variabile del fondo dell'anno 2009 con le risorse previste dall'art. 4 del C.C.N.L. autonomie locali del

- 31.7.2009 nella misura massima consentita dell'1.5% del monte salari dell'anno 2007 in considerazione del rispetto di tutti i parametri di virtuosità previsti dalla norma;
- che l'art. 40, comma 3-quinquies del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, così modificato dall'art. 54 del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n.150, prevede che *“gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.”*
 - dell'art. 9, comma 4 del D.L. 78/2010, (legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122) che prevede invece che *“I rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed i miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo biennio non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai contratti ed accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto; le clausole difformi contenute nei predetti contratti ed accordi sono inefficaci a decorrere dalla mensilità successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto; i trattamenti retributivi saranno conseguentemente adeguati.”*
 - che pertanto tale limite si scontra con quanto stanziato ai fini della contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2009 conteggiata sulla base dell'art. 4, comma 2 del C.C.N.L. del 31.07.2009;
 - di quanto stabilito dal comma 5 dell'art. 15 del C.C.N.L. del 01.04.1999, il quale prevede che *“In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all' art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento*

economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio."

- che all'uscita della preintesa del CCNL 31.7.2009 sussistevano tutte le condizioni affinché le Amministrazioni potessero utilizzare, indifferentemente per l'anno 2009, sia l'art.4 comma 2 del C.C.N.L. 31.07.2009 che l'art.15 comma 5 del C.C.N.L. 1.4.1999 per finanziare progetti finalizzati al miglioramento quali-quantitativo dei servizi nel rigoroso rispetto di modalità e termini individuati dall'Aran con parere n.499-15L1;
- che gli obiettivi assegnati al personale sono desumibili dal Piano annuale degli obiettivi (obiettivi strategici, e di attività ordinaria) e che la produttività collettiva o selettiva è liquidabile esclusivamente:
 - al raggiungimento dei predetti obiettivi, come da relazioni ai conti consuntivi 2008 e 2009 dei Responsabili di struttura, nonché sulla base delle risultanze del nucleo di valutazione dell'Ente;
 - a conclusione del processo di valutazione della prestazione individuale;
 - a seguito del riconoscimento di un effettivo miglioramento quali/quantitativo delle prestazioni rese;

CONSIDERATO

- che, sussistendone sempre i presupposti, nella delibera di Giunta n. 119 del 18.10.2010 si è deliberato
 - 1) di modificare la costituzione del fondo variabile dell'anno 2009 sulla base dell'art. 15 comma 5 del C.C.N.L. del 01.04.1999 e non sulla base dell'art. 4 comma 2 del C.C.N.L. del 31.07.2009, essendoci gli obiettivi assegnati ad ogni singolo dipendente;
 - 2) di stanziare quindi la costituzione del fondo variabile dell'anno 2009 sulla base dell'art. 15 comma 5 del C.C.N.L. del 01.04.1999 comunque per lo stesso importo quantificato nella deliberazione della Giunta Comunale n.73 del 21.06.2010 con le risorse previste dall'art. 4 comma 2 del C.C.N.L. del 31.7.2009, ossia pari a € 18.274,00;
- che l'importo del fondo per l'anno 2009 non viene quindi variato, e rimane pari a € 190.179,00;
- che i criteri per la corresponsione degli incentivi di produttività e per il premio di risultato degli incaricati di posizione organizzativa fanno tutti riferimento al grado di raggiungimento degli obiettivi indicati nel Peg e nel Pdo dell'anno 2009 – documentata a

consuntivo dal Nucleo di Valutazione - e alla valutazione dei dirigenti di Peg sulla prestazione individuale degli operatori,

- che i criteri di assegnazione delle progressioni orizzontali prevedono la predisposizione di graduatorie formulate sulla base delle schede di valutazione compilate dai dirigenti di Peg, e si riferiscono a un numero ridotto di dipendenti (pari al 37% medio sul biennio 2008 e 2009).


Tutto ciò premesso e considerato, la sottoscritta

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla modifica della costituzione del Fondo per l'anno 2009 per l'importo di € 18.274,00 sulla base dell'art. 15 comma 5 del C.C.N.L. 01.04.1999, considerato di aver già espresso un parere favorevole sul contratto collettivo integrativo per lo sviluppo delle professionalità e della produttività anni 2008 e 2009 per quanto attiene alla compatibilità dei costi con la copertura finanziaria della spesa. La sottoscritta condivide l'applicazione della clausola di salvaguardia, pur avendo modificato la costituzione del fondo per l'anno 2009 con risorse aggiuntive previste dall'art. 15 del C.C.N.L. del 01.04.1999, qualora l'interpretazione autentica dell'art. 9 comma 4 del D.L. 78/2010 convertito nella legge n.122 del 30.7.2010 confermasse, per l'anno 2009, il divieto di incrementare la parte variabile del fondo con risorse aggiuntive previste per gli enti virtuosi dall'art. 4 del C.C.N.L. del 31.07.2009, il Comune provvederà comunque al recupero delle risorse stesse, riducendo di € 18.274,00 il fondo della sessione negoziale immediatamente successiva, nel rispetto dell' art. 40, comma 3-quinques del D.Lgs. 165/2001.


Spilamberto, li 21.10.2010

IL REVISORE UNICO Dott. Patrizia Iotti



RESPONSABILE DELLA STRUTTURA RISORSE UMANE GESTIONE ECONOMICA

Rag. Aide Ventilati



IL RAGIONIERE dott. Adriano Brighenti

